

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 19/04/2013

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/34943-daspo-e-portoghesi-indeterminatezza-del-c-2-dell-art-6-bis-della-legge-13-dicembre-1989-n-401>

Autore: Cataldi Carmelo

**DASPO e portoghesi. Indeterminatezza del c. 2 dell'art. 6
bis della legge 13 dicembre 1989 n. 401**

DASPO e portoghesi. Indeterminatezza del c. 2 dell'art. 6 bis della legge 13 dicembre 1989 n. 401.

Negli anni il legislatore, sollecitato da eventi anche luttuosi¹, è più volte intervenuto a regolamentare il settore del gioco e delle scommesse clandestine e soprattutto della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive, fino ad introdurre pesanti penalizzazioni anche di carattere interdittivo e di limitazione della libertà di movimento.

L'intervento che maggiormente ha interessato l'ambito di svolgimento delle manifestazioni sportive, con risultati in parte soddisfacenti e in parte contraddittori, è quello introdotto attraverso la legge 13 dicembre 1989 n. 401 comunemente chiamato DASPO, acronimo di Divieto di accedere alle manifestazioni sportive.

Successivamente alla prima stesura normativa il legislatore negli anni ha modellato il suo intervento attraverso l'emanazione di disposizioni chiarificatrici e l'implementazioni di articoli all'interno della medesima legge o addirittura con leggi collegate logicamente e strumentalmente alla predetta².

In concreto il Daspo è una misura preventiva che limita la libertà di circolazione del tifoso in occasione di incontri di calcio, interdicensi l'ingresso allo stadio e a tutti quei luoghi interessati dalla competizione sportiva.

Questa misura di sicurezza emessa dall'autorità locale di P.S.(Questore) del luogo di residenza del tifoso, ma anche da autorità di altra provincia italiana, ha una

¹ Da ricordare la tragica partita di calcio del 29 maggio 1985 in occasione della finale di Coppa dei Campioni disputata tra Juventus e Liverpool allo stadio Heysel di Bruxelles quando, a seguito di disordini dei così detti hooligans, vi furono 39 morti, nella maggioranza italiana, fatto che scosse tanto l'opinione pubblica internazionale da indurre, il successivo 19 agosto 1985, la CE alla stesura, alla firma e ratifica della Convenzione Europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio.

² In ordine cronologico, dopo la Legge 401/1989 è giusto ricordare, il D.L 22 dicembre 1994, n.717 e la successiva conversione con L. 24 febbraio 1995, n. 45, il Decreto Legge 20 agosto del 2001, n. 336, seguito dalla conversione tramite Legge del 19 ottobre 2001, n.377, il Decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla Legge 24 aprile 2003, n. 88, il Decreto legge del 17 agosto 2005, n. 162, convertito con la Legge del 17 ottobre 2005, n. 210 (legge Pisanu) nonché il DL 8 febbraio 2007, n. 8, (il così detto decreto Amato) convertito con legge del 4 aprile del 2007, n. 41.

durata che oscilla da uno a cinque anni³ con la facoltà di essere abbinata all'obbligo di presentazione ad un'ufficio di pubblica sicurezza nella contemporaneità dello svolgimento dell'incontro sportivo.

Ancora oggi sorgono perplessità sulla legittimità dell'irrogazione della misura preventiva emessa dall'autorità di P.S. anche solo sulla scorta di una denuncia e non di una condanna penale definitiva; su questo il Giudice delle Leggi, con sentenza n. 512 del 2002 è stato chiaro, inquadrando il Daspo tra quelle misure di prevenzione che prescindono dall'irrogazione di una condanna definitiva e quindi applicabile anche in attesa del processo e revocabile in caso di assoluzione.

Le contestazioni sull'applicabilità della misura a priori e che va a incidere sulla libertà costituzionale del diritto alla libera circolazione⁴, vertono soprattutto sul fatto che a causa della lunghezza dei processi il soggetto va a scontare anche per intero la misura senza che il procedimento venga svolto o addirittura l'esito gli sia favorevole a "pena " scontata.

Ma, aldilà della regolamentazione della misura e della normativa sulla prevenzione e repressione dei fenomeni violenti in occasione di manifestazioni sportive, quello che qui ci preme evidenziare è il comportamento penalmente rilevante previsto dall'art. 6 bis della legge 13 dicembre 1989 n. 401 (Lancio di materiale pericoloso, scavalcamiento e invasione di campo in occasione di manifestazione sportiva) e precisamente il c. 2 in cui è previsto che: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco di gioco, è punito con l'arresto

³ Art. 2. D.L 8 febbraio 2007, n.8 "Modifiche agli articoli 6 e 6 - quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401". Modifica avvenuta dopo l'omicidio a Catania dell'Ispettore della Polizia di Stato Filippo Raciti.

⁴ Art. 16 della Costituzione: "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge".

fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica".

Al primo periodo di detto comma è stata peraltro prevista una fattispecie che suscita un'indeterminatezza applicativa, nel senso che con "superare indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto" possa intendersi anche un'ipotesi di omesso pagamento del biglietto d'ingresso attraverso sotterfugi e la complicità della confusione dovuta ai grandi flussi di persone allo stadio.

Insomma sembra una norma anti-portoghesi cioè di quelle persone che si imbucano sfruttando l'abbassamento dell'attenzione del personale addetto al controllo presso i così detti "tornelli" di accesso allo stadio.

Il fatto poi della sproporzionalità della sanzione prevista per il fatto di aver eluso il pagamento del biglietto d'ingresso (l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro, senza tener conto dell'aggravamento della pena in caso di ritardo o interruzione o la sospensione della competizione) fa sorgere immediatamente il dubbio che un'interpretazione della stessa debba essere letta in raccordo con il contenuto stesso della norma, del testo dell'art. 6 bis e delle finalità e tutele alla base delle quali è posta la normativa stessa.

Tutta la legislazione di specie ha come finalità generale quella di tutelare il corretto svolgimento delle competizioni sportive e il mantenimento dell'ordine e la sicurezza pubblica attraverso la previsione e repressione di comportamenti scorretti e violenti, quali appunto lo scavalcamiento o l'ingresso arbitrario (cioè eludendo i controlli posti ai tornelli e nelle aree adiacenti e successive) il lancio di oggetti e l'invasione di

campo, etc., ma nulla sembra sottendere alla possibilità di sanzionare, ai sensi dell'art. 6 bis, il comportamento posto in essere dal singolo "portoghese".

Anche quando si voglia letteralmente interpretare l'indebito superamento di una recinzione o separazione dell'impianto, questo deve essere colto con una visione contestuale all'interno già dell'area adiacente e prossima al campo di gioco, ove appunto non è ammesso l'accesso al pubblico e da cui il divieto è prospettato dall'aggettivazione del termine "indebitamente".

Ma anche quando ci fosse un'interpretazione spaziale estensiva, fino ad aree diverse da quella predetta, quale quella posta tra i tornelli e gli accessi agli spalti, è nell'interesse principale della normativa che si deve cogliere il nesso giuridico con cui si deve collegare il comportamento alla norma e nel caso specifico questo deve essere necessariamente quello di un controllo preventivo degli sportivi che accedono allo stadio senza oggetti che possono essere usati per poi turbare lo svolgimento dell'incontro sportivo o attentare all'incolumità di altri spettatori o all'integrità dei luoghi stessi.⁵

Paradossalmente la norma operativamente, se intesa diversamente, sarebbe carente di motivazione concettuale perchè il tifoso che intenderebbe portare all'interno dello stadio oggetti atti ad offendere o per attentare all'integrità del patrimonio sportivo, si guarderebbe bene dal non pagare il biglietto d'ingresso, poichè questo sarebbe elemento già di sospetto di un'attività illecita successiva!

Dunque logica impone di collocare l'intenzione del legislatore nell'ambito di quelle fattispecie che andrebbero a limitare il regolare svolgimento dell'incontro sportivo o

⁵ Sono ancora vive le immagini del tifoso serbo Ivan Bogdanov, durante la partita Italia Serbia allo stadio Marassi di Genova, che a cavallo della rete di recinzione incitava gli altri tifosi a scavalcarla e con una pizza tentava di tagliare la rete metallica.

che potrebbero essere prodromi di eventi delittuosi nei confronti di persone o cose.

Ma è ancora una volta il legislatore, con un atto di *revirement* (ma direi di specificazione) che introduce nel 2003 un'ipotesi chiara e ineludibile, a livello interpretativo rispetto a quella prevista dalla normativa generale, di sanzione per il comportamento indebito ad opera dei portoghesi allo stadio e precisamente ha previsto, all'art. 1 quinquies c. 7 del D.L 24/02/2003 n. 28, convertito con legge il 24/04/2003 n. 88, che: “ Chiunque accede indebitamente all'interno di un impianto sportivo, di cui al comma 1 dell'articolo 1 - quater, privo del titolo di accesso e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro”.

Pertanto in maniera esclusiva in caso di soggetti che eludano il pagamento del biglietto di ingresso ai tornelli, va applicata quest'ultima sanzione di natura amministrativa piuttosto che quella indeterminata e penale prevista dal c. 2 dell'art-6 bis della legge 13 dicembre 1989 n. 401, anche in forza del principio generale che “*lex specialis derogat generali*”.

Dr. Carmelo Cataldi